

COMUNE DI PIOLTELLO
PROVINCIA DI MILANO

**"FORNITURA DI MANIFESTI ED ALTRO
MATERIALE TIPOGRAFICO."**

CAPITOLATO D'ONERI

Redatto da: ECONOMATO PROVVEDITORATO

PIOLTELLO,

ART. 1

OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura di manifesti ed altro materiale tipografico così suddiviso in due Lotti:

- o **LOTTO 1 – MANIFESTI ISTITUZIONALI**
- o **LOTTO 2 – MANIFESTI CULTURALI ED ALTRO MATERIALE TIPOGRAFICO**

ART. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo stimato per la fornitura in oggetto ammonta per i 2 Lotti a :

- o **LOTTO 1 € 25.000,00 IVA ESCLUSA**
- o **LOTTO 2 € 99.000,00 IVA ESCLUSA**

E' possibile la partecipazione alla gara per uno o entrambi i Lotti.

ART. 3

DURATA DELL'APPALTO –

La durata dell'appalto è di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di aggiudicazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per un ugual periodo con espresso provvedimento, previa verifica della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 57 comma 5 lettera b) D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), oppure richiedere la proroga del rapporto contrattuale per un periodo di giorni 90 oltre la scadenza naturale del contratto, alle condizioni tutte di cui al presente Capitolato Speciale, ed al prezzo stabilito dal verbale di aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo.

ART. 4

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE –

L'Appalto verrà aggiudicato con la procedura indicata dall'art. 82 D.Lgs. 163/2006 per ogni singolo lotto, a favore della Ditta concorrente che avrà offerto il prezzo più basso.

Si provvederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida dal presidente di gara, purché ritenuta conveniente per l'Amministrazione.

Nel caso di offerte identiche ed entrambe accettabili si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/24.

ART. 5

CARATTERISTICHE TECNICHE

Gli articoli oggetto della fornitura per il Lotto 1 e il Lotto 2 sono dettagliatamente descritti e suddivisi nelle schede allegate al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La richiesta dei manifesti avverrà in modo frazionato, secondo le quantità indicate nei moduli offerta o concordate dai singoli uffici. I testi verranno inviati, via fax o seguendo altre modalità da concordare, dai servizi comunali competenti e saranno, naturalmente, diversi fra di loro.

ART. 6

TERMINE DI CONSEGNA

Le consegne dovranno essere effettuate entro e non oltre il termine indicato nell'ordinativo stesso, di regola stabilito in 5 giorni lavorativi, tranne per le richieste urgenti, le cui consegne verranno concordate di volta in volta.

Per i manifesti del Consiglio Comunale, la consegna dovrà essere effettuata entro 24 ore dalla richiesta.

L'ufficio economato-provveditorato, si riserva la facoltà, in base alle esigenze, di utilizzare le quantità previste per ogni tipologia di manifesto per coprire i fabbisogni di quelli attualmente carenti.

Tutte le spese ed i rischi relativi alla consegna ed al trasporto sono a carico della ditta aggiudicataria, compresi gli eventuali deterioramenti della merce dovuti a negligenza o ad insufficienti imballaggi; in presenza di ordinazione scritta copia della stessa dovrà essere allegata alla fattura.

ART. 7

PREZZO E QUANTITATIVO DELLA FORNITURA

Il prezzo sarà complessivo di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l' I.V.A. sarà pure comprensivo d'imballo, trasporto, consegna presso la sede indicata nel buono d'ordine. La fornitura verrà aggiudicata per singolo Lotto.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di :

- carta bianca certificata senza cloro

Le quantità indicate nelle allegate schede saranno rapportate alle reali necessità dell'Amministrazione, ne consegue che potranno risultare inferiori a quelle previste: in tal caso la ditta aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione. Nel caso in cui le forniture dovessero superare le previsioni indicate, il Comune provvederà a fornirsi, previo apposito atto, presso la ditta aggiudicataria.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di acquistare anche materiale non incluso nell'appalto ai prezzi di volta in volta offerti dall'impresa aggiudicataria in caso di particolari e sopravvenute necessità.

ART. 8

SOSTITUZIONE MERCE NON CORRISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE

La ditta aggiudicataria è obbligata a provvedere all'immediata sostituzione della merce non corrispondente alle caratteristiche richieste o difettosa. Qualora la ditta non provvedesse, l'Amministrazione Comunale procederà ad effettuare acquisti diretti presso altre ditte, addebitando alla ditta aggiudicataria la differenza tra prezzo contrattuale e quello pagato.

ART. 9

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA –

Alla gara, oggetto del presente Capitolato, possono partecipare le società di capitali, singole o associate, e consorzi, che siano iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, aventi come oggetto sociale l'esercizio dell'attività relativa all'appalto.

ART. 10

ASSOCIAZIONI D'IMPRESA

Sono ammesse a partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, anche le società appositamente e temporaneamente raggruppate.

I concorrenti associati possono costituire formalmente l'associazione, dopo l'aggiudicazione. In tal caso l'offerta congiunta tecnica e l'offerta congiunta economica di cui al successivo art. 11 devono essere sottoscritte dai rappresentanti legali di tutte le imprese raggruppate e con la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché con l'indicazione della società mandataria (capogruppo).

L'offerta deve contenere altresì l'impegno che in caso di aggiudicazione le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dal citato art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'Ente di tutte le imprese raggruppate. Infine, la fatturazione e l'accredito dei resi dovranno essere riferiti al soggetto indicato come società mandataria (capogruppo).

ART. 11

ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA –

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 i concorrenti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo ed in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in stato di sospensione sull'attività commerciale;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 Legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste all'articolo 10 Legge 575/1965; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda i soggetti indicati all'art. 38 comma 1 lettera b) D.Lgs. 163/2006.
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti indicati all'art. 38 comma 1 lettera c) D.Lgs. 163/2006;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 Legge 55/1990
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

- g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- i) che hanno commesso, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- j) che non presentino la certificazione/autocertificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- k) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Sono altresì escluse le società concorrenti i cui amministratori, sindaci e direttori generali ricoprono le cariche in violazione di quanto previsto dall'art. 3, comma IV, D.P.C.M. 18.11.05 ed in particolare quando tali soggetti:

- si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
- sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, salvo che la pena sia inferiore ad un anno come previsto dall'art. 4, comma V, D.P.C.M 18.11.05;
- alla reclusione per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, salvo che la pena sia inferiore ad un anno come previsto dall'art. 4, comma V, D.P.C.M 18.11.05.

alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

ART. 12

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE - AGGIUDICAZIONE

L'Appalto verrà aggiudicato con la procedura indicata dall'art. 82 D.lgs. 163/2006, per ogni singolo lotto, a favore della Ditta concorrente che avrà offerto il prezzo più basso.

L'Amministrazione Comunale nella propria autonoma discrezionalità, si riserva la facoltà di:

- non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora all'attuazione della fornitura la stessa non rispecchi le caratteristiche richieste;
- di escludere le offerte che risultassero, a suo insindacabile giudizio, con il prezzo manifestatamente e anormalmente basso.

Pertanto, prima dell'aggiudicazione, l'Amministrazione Comunale richiederà all'offerente le necessarie giustificazioni, e qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.

L'Amministrazione si riserva di acquisire una campionatura prima dell'aggiudicazione definitiva.

Nel caso di offerte identiche ed entrambe accettabili si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/24.

L'Ente" si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente.

Nel caso di gara deserta, considerata tale anche in presenza di offerte non ritenute valide, l'Ente" si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione tramite procedura negoziale.

ART. 13

CAUZIONE DEFINITIVA

L a Ditta aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto dovrà costituire cauzione Pari al 10% (dieci per cento) dell'importo a base d'asta del lotto aggiudicatosi, nelle forme consentite per legge.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, verrà applicato quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs 163/06.

La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dall'aggiudicazione.

ART. 14

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi delle condizioni contrattuali, non eliminato in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- b) in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale salvo il risarcimento dei maggior danni, qualora accertati, in sede di consegna dei prodotti, che la qualità degli stessi non corrisponda a quelli prescritti e non ritenga di chiederne la sostituzione.

ART. 15

PENALITA'

L'Amministrazione Comunale ha il diritto di applicare le seguenti penalità :

1. nel caso di risoluzione del contratto, di cui all'art. 7 si procederà all'incameramento della cauzione ed inoltre, l'impresa sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovrà sostenere per far eseguire da altri la fornitura;
 2. Nel caso il termine per la consegna non venga rispettato, è applicata, per ogni giorno di ritardo maturato, una penalità pari a € 100,00.=.
 3. Nel caso di non accettazione della merce consegnata, con obbligo di sostituzione, è applicata una penalità pari a € 100,00.= per ogni giorno oltre i 5 giorni concessi per la consegna della merce in sostituzione;
- Nei casi 2. e 3. previsti in questo articolo, l'Amministrazione Comunale ha il diritto di rivalersi sia sulla cauzione che sugli eventuali altri crediti vantati dall'impresa nei confronti dell'Amministrazione.

ART. 16

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di contratto, bolli, registrazione, accessorie e conseguenti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, saranno interamente a carico della "Ditta" aggiudicataria in rapporto al valore dell'aggiudicazione dell'appalto.

ART. 17

PAGAMENTI

Le liquidazioni della spesa saranno effettuate su presentazione di apposite fatture emesse dalla ditta aggiudicataria, vistate per regolarità dal responsabile di servizio, secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità.

Le fatture dovranno riportare:

Il numero totale dei manifesti ordinati;

il costo unitario, il costo totale, l'importo dell'aliquota IVA ed il totale complessivo della fornitura;

l'indicazione dell'Ufficio e/o del Referente che provveduto all'emissione dell'ordine;

l'indicazione degli estremi della determinazione con la quale è stata aggiudicata la fornitura del materiale.

ART. 18

EFFICACIA

Il contratto è immediatamente vincolante per l'impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione Comunale dopo l'espletamento delle formalità di legge.

ART. 19

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, valgono le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore in materia.

ART. 20

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di controversie sarà competente il foro di Milano.